

NUOVO REGOLAMENTO DEL VERDE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Premessa

Principio fondamentale è quello di tutelare e promuovere il patrimonio verde quale valore insostituibile nell'equilibrio dell'ecosistema urbano e come bene fondamentale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di “valori paesaggistici” da tutelare, svolge diverse funzioni climatiche climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali ed inoltre costituisce un ottimo contesto per il ruolo di educazione ambientale e per il miglioramento della qualità della vita urbana.

Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano, rispettando le specificità biovegetali delle piante e garantendo la sicurezza dei cittadini.

Gli alberi sono esseri viventi, pertanto non possono essere valutati solo quali elementi di arredo urbano; spesso vengono tagliati e potati in modo inadeguato e l'uso di pratiche non corrette di potatura indeboliscono e compromettono la struttura, lo stato fitosanitario e la crescita delle piante.

Da queste considerazioni emerge l'opportunità di adottare un “Regolamento del verde”, che disciplini sia gli interventi sul patrimonio verde pubblico che su quello privato.

L'Amministrazione comunale è impegnata a promuovere la partecipazione dei Cittadini nella definizione di progetti urbanistici e/o gestionali riguardanti il verde urbano.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune di Livorno.

La presente disciplina si applica a tutte le aree non boscate, intendendosi per tali quelle non soggette alla Legge forestale della Regione Toscana n° 39/2000 s.m.i. e successivo regolamento di attuazione.

Resta fermo quanto disposto dall'art.48 del regolamento urbanistico per la tutela delle alberature e del verde in genere, nel caso di attività che richiedano il rilascio di provvedimenti edilizi autorizzativi o concessori.

Art. 2 – Finalità

Le presenti disposizioni disciplinano sia gli interventi sul patrimonio verde pubblico che su quello privato e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree a verde, tutelano parchi e

giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico etc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione delle aree a verde della città di Livorno.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente provvedimento sono da intendersi tutelati tutti gli alberi secondo la seguente tabella di altezza delle piante a maturità:

- a) 1° grandezza > 16 m.
- b) 2° grandezza 10-16 m.
- c) 3° grandezza < 10 m.

Nel caso di abbattimento di piante le compensazioni potranno essere fatte per classi di grandezza omogenee o con classi inferiori raddoppiandone il numero (es. un albero di 1° grandezza può essere sostituito con un albero di 1° grandezza o con due alberi di 2° grandezza o con quattro alberi di 3° grandezza). Detta compensazione non può essere applicata in maniera inversa in modo da ridurre il numero delle piante presenti.

Nel caso l'area oggetto dell'abbattimento e della conseguente compensazione non risultasse idonea ad accogliere nuove alberature (per spazio, ubicazione, tipologia) è possibile indicare altra area purchè nel territorio comunale; sarà possibile infine procedere alla compensazione anche in aree comunali pubbliche attraverso la stipula di apposite convenzioni e fidejussioni che garantiranno l'intervento per un periodo di tre anni (sufficienti per l'avvenuto "affrancamento" dell'albero).

E' altresì possibile, in sostituzione della fideiussione, la corresponsione di una somma di denaro "una tantum" che vada a coprire le spese di impianto e le cure colturali atte a garantire l'affrancamento dell'albero.

Alberi monumentali: sono quegli esemplari che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, oppure che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali. (D.M. del 23 ottobre 2014) (L. R. 19 marzo 2015 n.30) inseriti nell'elenco validato dalla Regione Toscana.

TITOLO II – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 4 – Tutele

Tutte le piante del territorio comunale rientrano nel patrimonio storico ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buon stato di conservazione.

Su tutto il territorio Comunale devono essere conservati:

- gli arbusti che si caratterizzano per rarità della specie o per la loro morfologia o vetustà;
- gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 50;
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 50.
- sono esclusi da dette salvaguardie gli alberi da frutto a tale scopo coltivati e le piante infestanti opportunamente documentate.

La sostituzione di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'Art.5 e Art.8 del presente regolamento.

Art. 5 – Abbattimenti

- Tutti gli abbattimenti di alberi su proprietà pubblica sono, di norma, effettuati direttamente da personale dell'Amministrazione Comunale, o da Essa incaricato.

- Tutti gli abbattimenti dovranno essere documentati e giustificati con apposita documentazione protocollata e tracciabile.

- I progetti di riqualificazione del verde, approvati dalla Amministrazione Comunale, che prevedono abbattimenti di alberi, dovranno produrre un miglioramento ambientale, anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell'area interessata.

- I soggetti privati che chiedono l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica devono richiedere l'autorizzazione all' Amministrazione Comunale.

Ogni autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente dell'ufficio Comunale competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

La perizia tecnica, la scheda albero potrà essere presentata solo da tecnico competente e qualificato quale dottore agronomo e forestale, perito agrario e agrotecnico, regolarmente iscritto al proprio albo di appartenenza.

Per gli esemplari morti è sufficiente l'invio, agli uffici Comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di pubblica incolumità dichiarate tali dall'ufficio comunale competente.

L'autorizzazione dovrà contenere di norma le seguenti indicazioni:

a) tempi e modalità di abbattimento

b) tempi e specie da utilizzare, modalità ed interventi agronomici da effettuare in caso di reimpianto

c) periodo di "attecchimento", di garanzia, di manutenzione

d) calcolo e modalità di pagamento dell'eventuale indennizzo.

- Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amm.ne.

- I soggetti privati che chiedono l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato, dal dirigente che rilascia l'autorizzazione, secondo le procedure ed i parametri approvati dai competenti Organi del Comune (Del.C.C. n° 1042 del 10 Nov.1989 e successive integrazioni) .

- Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra Marzo e Luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna. In caso di abbattimenti derivanti da ragioni di pubblica incolumità, si dovrà procedere alla rimozione dei nidi o dei rifugi ed al trasferimento degli adulti, delle uova o dei nidiacei in idonee strutture preposte alla loro cura (centri recupero).

- Nel caso di filari "maturi", la sostituzione dell'albero abbattuto potrà avvenire solo garantendo condizioni adeguate allo sviluppo del nuovo albero.

- L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 6:1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

- Qualora nel corso degli anni si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà essere prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con nuovo impianto.

Art. 6 – Potature

- La potatura, quale intervento che riveste un carattere di straordinarietà può essere effettuata esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.
- Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10. Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità.
- Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale dell'albero, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 10 (circonferenza minore di cm.30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare del ramo sulla parte residua, senza lasciare monconi.
- Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura come abbattimento e come tale viene sanzionato.
- Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi in modo permanente nelle loro caratteristiche estetiche e funzionali da precedenti drastiche e irrazionali potature e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie e/o straordinarie, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o nel Piano del Verde Urbano. Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia tecnica da parte di un tecnico competente e qualificato, quale dottore agronomo e forestale, perito agrario e agrotecnico, regolarmente iscritto al proprio albo di appartenenza.
- Cura delle cavità e ferite: non sono consentiti interventi di cura delle cavità quali slupature, drenaggi, occlusioni, ecc.
- Gli interventi di potatura degli alberi e delle siepi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto della nidificazione dell'avifauna e delle norme di riferimento; in linea generale non dovranno essere effettuati nel periodo Marzo – Luglio.

Art. 7 – Aree di pertinenza delle alberature di nuovo impianto

- Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato radicale e aereo, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero.

L'area di pertinenza delle alberature si identifica come segue:

- a) piante di 1° grandezza (> 16 m.) m.4 di raggio
- b) piante di 2° grandezza (10-16 m.) m. 3 di raggio
- c) piante di 3° grandezza (< 10 m.) m. 2 di raggio

- Su l'area di pertinenza degli alberi sono da evitare gli interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di protezioni.

- Le aree di pertinenza delle piante possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, in tal caso dovrà essere garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata o piantata con specie vegetali tappezzanti, o protetta da griglie, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

- a) piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 6
- b) piante di 2° grandezza (12-16 m.) mq. 3,5
- c) piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2

- Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc.) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante. Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo albero:

- a) viali alberati distanza > a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza
- b) parchi e giardini distanza > a quattro volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.

- Si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate solamente per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio.

- Gli interventi di scavo in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Uffici Tecnici Comunali competenti, che provvederanno conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.

- E' fatto obbligo agli Enti, Società, Aziende o ditte promotrici degli scavi, di presentare preventivamente agli Uffici (almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori) il progetto esecutivo dei lavori da effettuare e le planimetrie del luogo in scala di dettaglio (1:500) comprensive delle linee di utenza e della vegetazione esistente. Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente a interventi manuali, al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

- Gli alberi compromessi dagli scavi devono essere inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

- E' vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.

- Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, valutati dai tecnici del Comune di Livorno come compromissori dell'integrità fisica e dello sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

Art. 8 – Nuovi impianti e sostituzione di alberature stradali

L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente di destinazione.

Gli accorgimenti da adottare nel caso di nuovo impianto o di sostituzione massiva di alberature stradali esistenti sono:

- le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti dovranno essere funzionali agli obiettivi d'impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di particolari corpi illuminanti, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi unitamente agli effetti paesaggistici da perseguirsi. In linea di massima si assumono i seguenti valori indicativi:

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|------|----|----|---|---|
| Altezza definitiva degli alberi | m | > 16 | 16 | 12 | 8 | 6 |
| Distanza di piantagione | m | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |

Restano esclusi dall'applicazione dei parametri di impianto di cui sopra gli alberi "fastigiati" (a portamento compatto) come il *cupressus sempervirens*, *populus nigra* "italica", ecc..

Nei viali alberati, i filari, indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti, sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

Nei viali, in funzione della larghezza del marciapiede, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, garantendo per ogni pianta una superficie libera adeguata al suo sviluppo, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

- | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| a) piante di 1° grandezza (> 16 m.) | mq. 6 | raggio m.1,4 |
| b) piante di 2° grandezza (10-16 m.) | mq. 3,5 | raggio m.1,0 |
| c) piante di 3° grandezza (< 10 m.) | mq. 2 | raggio m.0,8 |

Le distanze delle alberature lungo gli assi stradali non dovranno essere inferiori a 6 metri dall'allineamento di eventuali edifici e a 1 mt. dalla delimitazione della corsia di marcia.

Le doppie alberature di prima grandezza necessitano di una larghezza delle sezioni stradali di almeno 20 mt; le sezioni stradali inferiori a 20 mt. potranno consentire un solo filare di alberi di prima grandezza.

In attuazione a quanto previsto dall'art.48 punto 10 b del regolamento urbanistico del Comune, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale deve essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari e/o straordinari, alle utenze insediate senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

TITOLO III – TUTELA DEL VERDE PRIVATO

Il presente titolo detta disposizioni per la salvaguardia e la gestione del verde privato esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa delle alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati.

Art. 9 – Tutele

In tutte le aree a verde privato devono essere conservati :

- gli arbusti che si caratterizzano per rarità della specie o per la loro morfologia o vetustà;
- gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 50;
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 50.
- sono esclusi da dette salvaguardie gli alberi da frutto a tale scopo coltivati e le piante infestanti.

Art.10 – Abbattimenti

- E' vietato abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.

- Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda indirizzata al Dirigente Comunale competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

- Per gli esemplari morti è sufficiente l'invio, agli uffici Comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica.

- Il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare di norma:

- a) tempi e modalità di abbattimento
- b) tempi e specie da utilizzare, modalità ed interventi agronomici da effettuare in caso di reimpianto
- c) calcolo e modalità di pagamento dell'eventuale indennizzo.

- Fatte salve le competenze di altri Enti e/o soggetti pubblici o privati il Comune esprimerà un parere entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Decorso tale termine, si potrà procedere all'abbattimento anche in assenza della autorizzazione Comunale e fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente titolo.

- Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione; il tempo massimo concesso per la ripiantumazione è di 6 mesi e la pratica si conclude con la presentazione di una certificazione di conclusione lavori, corredata da foto, da parte di un tecnico competente e qualificato, quale dottore agronomo e forestale, perito agrario e agrotecnico, regolarmente iscritto al proprio albo di appartenenza.

- Nel caso di impossibilità di provvedere alla sostituzione della pianta abbattuta il richiedente è tenuto al pagamento anticipato al Comune di una somma pari al valore ornamentale della pianta abbattuta, calcolato, dal Dirigente che rilascia l'autorizzazione, secondo le procedure ed i parametri approvati dai competenti organi del Comune (Del.C.C. n° 1042 del 10 Nov.1989 e successive integrazioni).

In deroga a quanto previsto dal presente articolo:

- Nel caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità delle persone potranno essere effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza dell'area interessata, anche mediante l'abbattimento degli

alberi pericolanti. In tali casi dovrà essere data preventiva comunicazione all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, attraverso l'apposita modulistica e successivamente (entro cinque giorni) presentata la documentazione necessaria, unitamente ad una dettagliata relazione tecnica comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza da parte di un tecnico competente e qualificato, quale dottore agronomo e forestale, perito agrario e agrotecnico, regolarmente iscritto al proprio albo di appartenenza.

- Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra Marzo e Luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Art.11 – Potature

- Per gli interventi di potatura, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 6 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art.12 – Aree di pertinenza delle alberature

- Per l'area di pertinenza delle alberature, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 7 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art.13 – Nuovi impianti e sostituzioni

- Per l'impianto di nuove essenze si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 8 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art.14 – Progettazione del verde per nuovi interventi edilizi

In attuazione di quanto previsto dall'art.48 "norme di tutela ambientale" del regolamento urbanistico del Comune, in particolare del disposto del punto b " Tutela delle alberature e del verde in genere", il progetto relativo alla realizzazione di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, deve essere corredato da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico qualificato e competente regolarmente iscritto all'albo di appartenenza per le specificità del proprio ambito professionale.

Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- relazione sullo stato di fatto comprendente planimetria e documentazione fotografica;
- relazione descrittiva dei criteri progettuali;
- relazione tecnico-agronomica con indicazione delle specie prescelte, definizione dei criteri di compatibilità ambientale ed ecologica per la corretta scelta delle specie da impiantare, tecniche per il loro corretto affrancamento;
- planimetria del progetto, redatta alle scale opportune (< 1:500) in cui sono riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione degli alberi con l'indicazione del loro ingombro a

- maturità, percorsi pedonali, ciclabili ecc, impianti tecnologici di illuminazione ed irrigazione ecc. passi carrai ed utenze aeree e sotterranee attigue all'intervento);
- nota descrittiva su gli accorgimenti per la salvaguardia della vegetazione esistente.

Nella nuova realizzazione o nel riattamento di parcheggi di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, si dovrà determinare il tipo di alberatura utilizzabile, garantendo per ogni pianta una superficie libera adeguata al suo sviluppo:

| Classe di Grandezza | Superficie minima per Viali | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| a) piante di 1° grandezza (> 16 m.) | mq. 6 | raggio m.1,4 |
| b) piante di 2° grandezza (10-16m.) | mq. 3,5 | raggio m.1,0 |
| c) piante di 3° grandezza (< 10 m.) | mq. 2 | raggio m.0,80 |

La scelta della soluzione progettuale dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità del progetto ed il suo inserimento nel paesaggio circostante. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

Art.15 – Modalità di impianto degli alberi

Nella messa a dimora di un albero i criteri da utilizzare sono:

- apertura di una buca nel terreno di dimensioni adeguate alle necessità della pianta da mettere a dimora e comunque per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 8:1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora (es. diam. tronco cm. 10 buca cm.80x80x80);
- posa dell'albero nella buca facendo sì che il colletto rimanga alla quota del piano di calpestio;
- copertura del pane di terra e riempimento della buca con terreno fertile; irrigazione e ancoraggio delle piante con almeno 3 pali tutori opportunamente fissati al terreno e al fusto senza che questo venga danneggiato dal loro attrito o con specifici ancoraggi ipogei.

Nella scelta della specie viene data ampia possibilità al progettista purchè le piante siano scelte per le loro caratteristiche di compatibilità botaniche e vegetative.

NORME FINALI

Art.16 – Applicazione del regolamento

Con provvedimento del Segretario/Direttore Generale, verrà disciplinato il riparto di competenza tra i diversi uffici del Comune ed, eventualmente, l'iter amministrativo e procedurale per la puntuale attuazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

E' attribuito ai Dirigenti competenti per materia, sulla base del provvedimento del Segretario/Direttore Generale, l'adozione della disciplina, organizzativa e procedurale, di dettaglio.

Art.17 – Rinvio

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento e nei provvedimenti di cui al precedente articolo, si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto, ai regolamenti ed agli atti di organizzazione dell'Ente.

Art. 18 – Sanzioni

Nei casi di violazione delle norme di cui agli articoli 5 e 10 del presente regolamento (abbattimento di alberi senza autorizzazione), sarà applicata dal Dirigente dell'ufficio comunale competente, per ogni albero, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ornamentale delle piante abbattute, comunque di importo non inferiore a 100 Euro e non superiore a 500 Euro, così come stabilito dall'art. 16 della legge 16/1/2003 pubblicata sulla G.U. 20/01/2003 (Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali), secondo le procedure ed i parametri approvati dai competenti Organi del Comune (Delib. C.C. n° 1042 del 10 novembre 1989 e successive integrazioni).

Art. 19 – Beni Comuni

Ogni cittadino può proporre all'Amministrazione Comunale, attraverso apposita modulistica, di adottare, migliorare, curare, il verde pubblico cittadino, avvalendosi del Regolamento per l'Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 224 del 19.10.2017. Tale proposta sarà valutata dall'Ufficio comunale competente.

Questo il fac-simile di domanda da presentare:

Al Comune di Livorno
Settore Turismo Partecipazione e Grandi Eventi
Ufficio Associazionismo / Partecipazione
e Beni Comuni

PROPOSTA di patto di collaborazione per la cura rigenerazione e amministrazione condivisa dei beni comuni urbani.

Il sottoscritto.....
nato a il CF.....
Tel/Cell..... E-mail.....
Residente a Via.....
In qualità di.....
avente sede a.....
Via..... n°.....
CF..... Tel/Cell..... E-mail.....

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento sull'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale con delibera n°224 del 19-10-2017.
Propongo al Comune di Livorno un intervento sul bene comune di seguito indicato con le modalità descritte:
L'ubicazione e descrizione del bene comune oggetto di proposta:.....
.....
.....
Breve Descrizione dell'intervento proposto:
.....
.....
.....
Obiettivo e finalità della proposta:
.....
.....
.....

L'intervento sarà effettuato in collaborazione con:
(specificare eventuali i soggetti con i quali verrà realizzata la proposta ove questa sia successivamente accolta dal Comune: gruppi, associazioni, imprese, etc....)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Costi e supporti economici previsti a sostegno delle spese (eventualmente allegare un bilancio di previsione):
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Eventuali allegati a corredo della presente proposta:
.....
.....
.....

Livorno, li Il/la richiedente.....

.....
.....
.....

Informativa sulla Privacy:
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs.196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Livorno, li Il/la richiedente.....

Si infirma che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti